



Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bari

DECRETO N° 103
Prot. 194/21 INT.

Bari, 9.novembre 2021

Il Procuratore Generale,

premessi che con decreto n. 163 reg.decr. in data 13 dicembre 2016¹ fu adottato il Progetto Organizzativo di questo Ufficio per il triennio 2017/2019, cui seguirono i relativi provvedimenti applicativi e le integrazioni rese via via necessarie²;

tenuto conto, quanto a queste ultime, che con delibera 7 ottobre 2021 il Consiglio Superiore della Magistratura – in occasione della presa d'atto della variazione al progetto organizzativo³ concernente la disciplina dell'esercizio del potere di avocazione ex art. 412, comma 1°, c.p.p., volta ad adeguarne il contenuto alle modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, alle prescrizioni di cui alla Risoluzione CSM in data 16 maggio 2018 e alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di procura – ha rilevato che : “...il progetto non contiene il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari nonché le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione rispettivamente previsti dall'art. 7 comma 4 lett. e) ed f) della circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura vigente razione temporis..” ;

considerato che al riguardo, con il medesimo provvedimento 7 ottobre 2021, il Consiglio Superiore della Magistratura - dopo aver ribadito “...quanto già affermato dall'assemblea plenaria del CSM con delibera del 14.7.2021 ed in particolare che tale opzione non possa essere considerata una omissione del progetto organizzativo... “– ha comunque rimarcato che “...seppur non in termini di obbligatorietà (...), può certamente risultare conforme a criteri di buona amministrazione l'esplicitazione, da parte del Procuratore Generale, delle modalità di esercizio del merito organizzativo secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lett. e) ed f) della circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura”. E tanto in quanto, poiché secondo il principio

¹ delibera del CSM di presa d'atto in data 14 aprile 2017)

² Cfr:

provvedimento integrativo n. 130 reg.decr. del 22.9.2017(criteri concordato in appello);
provvedimento integrativo 12 giugno 2018 recepito con decreto in data 30 giugno 2018 (avocazione)
nonché provvedimenti applicativi :

n. 4 reg.decr. del 13.1.2017 (distribuzione lavoro magistrati);
n. 129 reg.decr. del 20.9.2017 (modifica distribuzione lavoro magistrati);
n.203 reg.decr. del 5.12.2017 (modifica distribuzione lavoro magistrati);
n. 33 reg.decr. del 7.3.2018 (modifica distribuzione lavoro magistrati);
n. 66 reg.decr. del 10.5.2018 (modifica distribuzione lavoro magistrati);
n. 31 reg.decr. del 9.3.2017 (disciplina CDA);

³ adottata con provvedimento del 12 giugno (recepito con decreto 30 giugno 2018).

consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione “...una volta avvocate le indagini, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello può esercitare tutti i poteri dell’ufficio al quale si è sostituito ...”, “...seppur in termini statisticamente non significativi, non può escludersi in radice l’eventualità, in seno ad un procedimento avvocato, di una richiesta di misura cautelare o di una revoca dell’assegnazione...”. Donde l’opportunità che il Procuratore Generale “...disciplini nel progetto organizzativo dell’ufficio anche il procedimento funzionale all’esercizio delle funzioni di assenso o le ipotesi ed il procedimento di revoca dell’assegnazione, specificando ulteriormente e dunque auto vincolando i presupposti fondanti l’esercizio della sua discrezionalità”;

ritenuto, alla stregua di quanto sopra, di integrare il Progetto Organizzativo di questo Ufficio licenziato per il triennio 2020/2022 dal momento che con quest’ultimo, analogamente al precedente, non sono state disciplinate le modalità di manifestazione dell’assenso obbligatorio di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 3 del d.lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari e neppure previste e regolamentate le ipotesi di revoca dell’assegnazione per i casi in cui si sia proceduto ad avocazione delle indagini;

all’esito dell’assemblea dell’Ufficio tenuta anche sul punto il 27 ottobre 2021 (ex artt. 8 e 26 della Circolare sull’Organizzazione degli Uffici di Procura);

dispone

che il Progetto Organizzativo 2020/2022 come formulato con provvedimento prot. n. 88 in data 17 maggio 2021 recepito con decreto n. 55 del 9 giugno 2021 e successivamente modificato con decreto n. 66/2021 in data 8 luglio 2021, resti ulteriormente modificato/ integrato nei termini seguenti.

Al paragrafo 6. “Avocazione . dopo il punto 6.4.5. vengono aggiunti i seguenti punti:

6.4.6. Con l’atto di assegnazione del procedimento avvocato, il procuratore generale, a norma dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2006, potrà stabilire i criteri ai quali il sostituto generale assegnatario deve attenersi nell’esercizio della relativa attività.

6.4.7.a Qualora nel corso delle indagini condotte in seguito ad avocazione di un procedimento, il sostituto generale assegnatario proceda a fermo di indiziato di delitto ovvero formuli richiesta di misura cautelare personale o di misura cautelare reale, i relativi provvedimenti dovranno essere sottoposti preventivamente al procuratore generale, o in sua assenza all’avvocato generale, per l’assenso scritto di cui all’art. 3 dlgs n. 106/2006. L’avvocato generale informerà appena possibile il procuratore generale del provvedimento assentito.

6.4.7.b L’atto sottoposto ad assenso dovrà essere consegnato alla Segreteria del procuratore generale in plico riservato; il procuratore generale, esaminata la richiesta o il decreto, eventualmente esaminati gli atti del procedimento e, ove necessario, consultato il sostituto generale assegnatario del procedimento, apporrà il visto e curerà che il fascicolo sia restituito a quest’ultimo tempestivamente per il successivo inoltro al Gip (in caso di richiesta cautelare) o alla P.G. (in caso di fermo).

6.4.7.b Ove insorga contrasto in ordine alle determinazioni di cui al punto precedente, il procuratore generale avvierà una specifica ulteriore interlocuzione con il sostituto generale assegnatario del procedimento, destinata ad individuare soluzioni condivise.

6.4.7.c Nel caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca dell’assegnazione a norma dell’art. 2 del d.lgs n. 106/2006, il Procuratore generale, ove malgrado le interlocuzioni

avvenute ritenga di non apporre il visto, darà atto di questa sua decisione con provvedimento motivato di diniego dell'assenso che comunicherà riservatamente a sostituto generale assegnatario.

6.4.7.d Qualora questi, a sua volta, intenda mantenere fermo il suo atto, il procuratore generale apporrà in calce all'atto il suo diniego di assenso e le ragioni relative. L'atto verrà, quindi, inoltrato a cura del sostituto generale assegnatario alla PG e/o al Gip per l'ulteriore corso.

6.4.7.e Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non faranno parte del fascicolo d'indagine ma saranno inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del procuratore generale.

6.4.8.a A norma dell'art. 2 d.lgs. n. 106 del 2006, qualora nel corso delle indagini condotte in seguito ad avocazione il sostituto generale non si attenga ai principi ed ai criteri definiti dal Procuratore Generale, in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorga tra il magistrato assegnatario ed il Procuratore Generale un contrasto circa le relative modalità di applicazione, il procuratore generale, potrà revocare l'assegnazione cui si riferisce il contrasto con provvedimento motivato.

6.4.8.b Prima di procedere alla revoca, il procuratore generale curerà la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario ed esperirà ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise. A tal fine, avvierà un'interlocuzione con il sostituto assegnatario in ordine alle ragioni per le quali questi ha ritenuto di non attenersi ai principi e criteri formulati; qualora tale interlocuzione non sia sufficiente a fare chiarezza ed a trovare una soluzione condivisa, il procuratore generale inviterà il sostituto generale ad esporre per iscritto le motivazioni delle sue scelte e determinazioni al fine, di nuovo, di individuare una comune linea operativa. In seguito all'eventuale inutile esperimento di questo tentativo, il procuratore generale, dato atto del permanere del contrasto e delle iniziative assunte per dirimerlo, procederà a revocare l'assegnazione con provvedimento motivato.

6.4.8.c Il procedimento oggetto di revoca sarà riassegnato secondo il criterio predeterminato di cui al punto 6.4.5. del presente progetto organizzativo

6.4.8.d Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il sostituto generale assegnatario potrà presentare osservazioni scritte al procuratore generale che, nei successivi cinque giorni, provvederà a trasmetterle, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. per le verifiche di cui al comma 5 dell'art. 15 della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura (delibera 16 novembre 2017, come da ultimo modificata con delibera 16 dicembre 2020)

6.4.8.e Il procuratore generale trasmetterà in ogni caso il decreto di revoca con i relativi allegati al Consiglio Superiore della Magistratura, salvo che tale trasmissione pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini. Nel qual caso provvederà all'inoltro della documentazione non appena tali esigenze saranno venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.

Si dispone che il presente provvedimento venga comunicato all'avvocato generale ed ai sostituti procuratori generali con avviso che, a norma dell'art. 8, comma 1° e 2°, e 26, comma 2°, della Circolare CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura 16.11.2017 come mod. con delibera 16.12.2020, potranno proporre osservazioni entro quindici giorni.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello
anna maria tosto



Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bari

Prot n. 197 /Int.

Bari, 9 novembre 2021

*All'Avvocato Generale
Ai Sostituti Procuratori Generali
SEDE*

Oggetto: *Comunicazione decreto n. 103/2021.*

D'ordine del Procuratore Generale, si trasmette il provvedimento qui allegato.
Si dà avviso che potranno essere formulate osservazioni in ordine allo stesso entro 15
giorni dall'avvenuta comunicazione
Cordiali saluti.

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Raffaele Angione